VADEMECUM
Sussidi in favore delle proiezioni filmiche di qualità

ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 e relativi criteri di finanziamento, approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 27 dicembre 2016, n. 1477

1. **La modulistica è scaricabile dal sito**
   https://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1032284
2. **È consentito l'inoltro delle domande solo tramite Posta Certificata PEC all'indirizzo educazionepermanente@pec.prov.bz.it**
3. **Le domande dovranno essere firmate digitalmente**

Termine di presentazione della *"Domanda Sussidi":* entro e non oltre 31 gennaio di ogni anno

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DEL SUSSIDIO
• **Per la regolarità di presentazione della domanda entro i termini fa fede la data di invio della PEC** D.G.P 1477/2016 art. 5, comma 6 e art. 9, comma 1);
• **Le domande di sussidio sono soggette ad imposta di bollo** che dovrá essere attestata allegando la scansione del mod. F23 o riportando nella modulistica il numero e la data di emissione della marca da bollo, che dovrá comunque essere conservata agli atti per i eventuali verifiche nei prossimi 3 anni.
• Si prega innanzitutto di porre la massima cura nella stesura della domanda e nella compilazione dei moduli, *utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dallo scrivente Ufficio*. Le domande inoltrate con modelli incompleti o recanti errori o imprecisioni verranno respinte.
• Nella domanda devono essere richiesti sussidi per il numero dei film di qualità di cui è programmata la proiezione nell'anno e comuqne non superiore a 20 film per ogni sala. In caso di cinema con più sale possono essere calcolati al massimo 40 film (D.G.P 1477/2016 art. 11, comma 4).;
• La domanda deve essere presentata *in ogni caso prima che siano stati proiettati i film*
• L'importo del sussidio per ogni singolo film di qualità è stabilito dalla Giunta provinciale in misura fissa di € 332,00 ed in € 166,00 per le proiezioni nelle sedi succursali (decreto assessorile 5870/2020).

****

Termine presentazione della *"Domanda di liquidazione sussidi"*: entro e non oltre 31 marzo dell'anno successivo la concessione

…

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO
1. **Le richieste di liquidazione non sono soggette all'imposta di bollo**
2. Le **domande pervenute oltre il termine non potranno essere accolte ed il sussidio sarà revocato d'ufficio.** (D.G.P 1477/2016 art. 22, comma 1 e 2).
3. Il numero del decreto, da citare nella richiesta di liquidazione, è indicato nell'oggetto della lettera di approvazione del finanziamento. La lettera contiene inoltre l'importo presunto liquidabile ed il numero totale di sussidi concessi.
4. Per la domanda di liquidazione sussidi non è necessario attendere la data del 31 marzo dell'anno successivo, ma può essere inoltrata non appena si è raggiunto il numero delle proiezione per le quali è stato richiesto il finanziamento, ovvero entro lo stesso anno della proiezione.
5. Per il riconoscimento di film di qualitá si tiene conto del numero e del prestigio dei riconoscimenti ottenuti dai film (D.G.P 1477/2016 art. 2, comma 4 e art. 12, comma 2.).
6. Se saranno proiettati meno film rispetto al numero programmato, o se risulta che tra i titoli indicati taluni film non possano rientrare tra i film di qualitá, il sussidio sarà proporzionalmente ridotto.
7. L'elenco dei film proiettati, che deve essere allegato alla domanda di liquidazione, può contenere anche più titoli di quanti autorizzati, ma non potranno comunque essere liquidati un numero di sussidi superiore a quelli concessi.

****

Si fa infine presente che, ai sensi dell'art.2/bis della L.P. 17/1993, la presentazione di documentazione o dichiarazioni false porta alla revoca delle agevolazioni concesse, nonché alla sospensione di eventuali futuri vantaggi economici per un congruo periodo di tempo.

Si ricorda l'obbligo di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" di cui alla circolare provinviale n. 4 del 7 novembre 2019 "Nuovi obblighi di pubblicazione in materia di contributi, ircolare scaricabile sempre dal sito https://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1032284. Il mancato rispetto di tale obbligo di Legge comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 % dei beneficiari.
Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi.

Eventuali domande e chiarimenti potranno essere richiesti:
- per gli aspetti concernenti il riconoscimento dei film di qualitá, alla dott.ssa Romy Vallazza, coordinatrice del Centro Audiovisivi, mail romy.vallazza@provincia.bz.it, tel. 0471 303393;
- per gli aspetti amministrativo contabili alla sig.ra Beatrice Arlotti mail beatrice.arlotti@provincia.bz.it, tel. 0471 411255.